

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1243

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BIAGIONI**

Presentata il 23 maggio 1959

Disciplina delle prestazioni del personale sanitario
dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene presentata riguarda le persone alla cui specifica competenza è affidata, nel nostro Paese, la tutela, per così dire, ufficiale della salute pubblica: medici e veterinari provinciali, medici e chimici dei laboratori provinciali e comunali di igiene, ecc.

Un vasto gruppo di uomini tecnicamente preparati dalla cui capacità e dal cui zelo dipende la buona funzionalità di quelle istituzioni di controllo sanitario che si sono venute a mano a mano creando e sviluppando con l'evolvere della nostra organizzazione sociale.

Va detto subito, per dovere di obiettività, che le persone anzidette hanno sempre dato prova — anche in contingenze gravi — e le danno tuttora, di essere all'altezza del loro difficile compito.

Perché ci si possa fare una idea delle responsabilità che coinvolgono alcune delle funzioni di cui ci stiamo occupando e della preparazione culturale e tecnica che esse esigono, basterà accennare alla vastità dei compiti di un medico provinciale. Egli potrà essere richiesto del parere sulla potabilità dell'acqua, come sulla abitabilità di un ambiente — sia esso per esempio una scuola o una fabbrica — come sulla sufficienza di un servizio di scarico o di allontanamento di materiali nocivi (che oggi potrebbero essere per esempio sostanze radioattive), come sulla conservazione di un prodotto alimentare, come sulla

utilizzabilità di un medicamento; oppure egli dovrà stabilire l'origine o la pericolosità di un contagio e predisporre le adatte difese; oppure potrà essere giudice di un concorso per un primariato di medicina o di chirurgia in un ospedale.

È chiaro che per essere all'altezza di simili compiti e per poter mantenere sempre adeguato il suo prestigio, il medico provinciale non potrà contentarsi di quella preparazione remota che gli avrà fatto vincere il concorso, ma dovrà saper seguire il rapido cammino della medicina in continuo progresso.

Analogamente impegnativi sono pure i compiti dei sanitari dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e comunali.

Per tutte le categorie dei medici, veterinari, di chimici, alle quali abbiamo accennato, si presentano analoghi problemi che non devono lasciare indifferente il legislatore. Trattasi anzitutto di un problema di ordine economico. Sembra opportuno che dei funzionari, i quali immettono a servizio dell'organizzazione pubblica una loro attività tanto differenziata e una competenza tanto cospicua, non vengono a trovarsi troppo inadeguatamente al di sotto, sul piano economico, rispetto ai loro colleghi che si dedicano alla libera professione. D'altra parte né lo Stato né gli Enti locali possono equilibrare a favore di una particolare categoria di funzionari, i limiti di quegli stipendi che stanno in rap-

porto con le scarse possibilità di bilancio delle nostre pubbliche amministrazioni.

Per superare sul piano concreto le difficoltà si offre, nel nostro caso specifico, un mezzo che corrisponde anche ad una situazione già parzialmente disciplinata da norme di cui molte tuttora in vigore. Va ripristinata cioè nelle forme tradizionali quella originaria facoltà che consentiva ai funzionari, di cui ci stiamo occupando, di poter dedicare parte della loro attività — quando abbiano adempiuto a tutte le mansioni del loro pubblico compito —, a favore di terzi. Vogliamo dire a favore cioè di quei privati o di quegli Enti i quali si rivolgono, nel proprio interesse, alla specifica competenza dei funzionari anzidetti nell'ambito degli uffici cui sono preposti.

Una siffatta attività professionale deve tuttavia essere ben nota alle Amministrazioni che ne devono anche avere il controllo. È inoltre previsto un parziale beneficio economico a favore delle amministrazioni stesse.

Il progetto di legge prevede anche che sia posto un limite di interesse economico per quelle prestazioni che vengono fatte sia a carattere privato, ma per le quali sia più stretto il rapporto con l'ufficio di chi le compie, in quanto ne possono seguire degli atti o dei provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Il progetto di legge stabilisce infine che tutti i problemi riguardanti la esecuzione di un dispositivo, che andrà articolato in modo da adeguarsi a molteplici situazioni particolari, vengano regolati da appositi decreti dal Ministero della sanità.

Si tende a dare così un assetto organico a una materia vasta e complessa, per la quale sono oggi in atto singole disparate disposizioni legislative che, travisandone talora la natura, l'hanno assoggettate a discipline ad esse estranee, talché tali disposizioni si sono spesso dimostrate incongrue e di assai difficile applicazione sul piano concreto.

Si spera che una regolamentazione unitaria di tutto il vasto settore del personale sanitario delle nostre Amministrazioni pubbliche — settore che presenta tuttavia aspetti essenzialmente omogenei — faccia sì che le amministrazioni si possano giovare di fun-

zionari sempre meglio rispondenti al loro compito.

In realtà si è notato che nei concorsi fatti nell'ultimo dopoguerra per i posti di cui ci stiamo occupando, il numero e i titoli dei concorrenti sono venuti diminuendo in maniera preoccupante. Soprattutto si è notato che pochissimi portavano titoli di frequenza all'Università, mentre un tempo i nostri laboratori universitari costituivano un prezioso vivaio di elementi dotati di solida preparazione.

La previsione di raggiungere una situazione economica meno difficile e soprattutto una chiarificazione nei rapporti di impiego con le singole Amministrazioni, potrà servire di richiamo per elementi qualificati, i quali continueranno a tenere alto il prestigio di quel nostro personale che ha funzioni di pubblica responsabilità.

Quando nel 1888 si discusse alla Camera italiana la legge che disciplinava i compiti dei medici provinciali, nella seduta del 14 dicembre, l'onorevole Crispi ebbe ad osservare fra l'altro: « Il chiudere a un medico provinciale la via di poter esercitare la medicina o altra professione sarebbe lo stesso che precludere codesto ufficio a uno specialista distinto, o condannare il titolare alle strettezze della vita ».

Oggi non si chiedono certe agevolazioni così notevoli. Si chiede soltanto che si porti, nella discussione della proposta di legge che si presenta, un pò di quella larghezza di vedute che ha illuminati i nostri predecessori.

La presente proposta di legge ripete, in termini pressoché identici, la proposta n. 2677, presentata dagli onorevoli Trabucchi e Biagioni nella seduta del 24 gennaio 1957. La XI Commissione della Camera, con qualche modifica, approvò in sede deliberante quel progetto di legge nella seduta del 14 marzo 1958. Il Senato non ebbe il tempo di prendere in esame il testo trasmesso dalla Camera per il sopravvenuto decreto di scioglimento del Parlamento. Trattandosi quindi di materia già abbondantemente discussa e praticamente approvata da un ramo del Parlamento, si ritiene che la presente proposta di legge possa essere approvata con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai funzionari medici, veterinari e chimici del Ministero della sanità, agli ufficiali sanitari, ai veterinari comunali, ai medici ed ai chimici preposti ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, anche quando sia loro vietato per disposizione di legge e regolamento l'esercizio della libera professione, è consentito, purché non sia in pregiudizio dell'adempimento dei compiti di ufficio e come attività marginale, effettuare indagini, accertamenti ed operazioni a carattere sanitario connessi con i compiti stessi ed il rilascio di certificati su richiesta e nell'interesse di Enti o di privati.

Le prestazioni sopra considerate sono distinte in due categorie: la prima comprende quelle a cui si è previsto debba seguire un atto od un provvedimento da parte della Autorità competenti, la seconda le altre prestazioni o pareri.

ART. 2.

Il compenso delle prestazioni considerate nel precedente articolo è a carico dei richiedenti e viene versato alla Amministrazione competente che ne tiene speciale contabilità.

Sull'ammontare versato, il 20 per cento della prima categoria è devoluto alle Amministrazioni, da cui gli interessati dipendono, per il miglioramento dei servizi sanitari, ed il restante al personale cui è consentito l'espletamento delle attività previste nel precedente articolo.

Con decreto del Ministro della sanità — sentite le rappresentanze degli interessati — sono ripartite le prestazioni tra le due categorie, è stabilito l'ammontare dei singoli compensi, con i limiti dei proventi rispetto all'ammontare annuo dello stipendio per le prestazioni della prima categoria, e sono fissate le modalità della riscossione e della ripartizione delle somme tra il personale, di cui al precedente comma.

ART. 3.

Dei proventi di cui al 2° comma dell'articolo precedente destinati al personale, un 20 per cento è versato alle Casse di colleganza, riconosciute con decreto del Ministro

della sanità con il fine di integrare e perequare, secondo criteri da stabilirsi con decreti del Ministro, i proventi del personale e delle singole categorie interessate, che provvederanno alla amministrazione delle Casse stesse.

L'eventuale eccedenza tra la media mensile dei proventi e compensi riscossi durante l'esercizio finanziario 1958-59 e le quote unitarie risultanti dalla applicazione delle precedenti norme è attribuita a titolo di assegno personale.

ART. 4.

A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della sanità, di cui al 3° comma dell'articolo 2, sono abrogati gli articoli 42, 43, 61, 62, 88 e 89 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 7, 9, 17, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, le disposizioni della legge 26 settembre 1954, n. 869, per la parte relativa ai medici ed ai veterinari provinciali, ferme restando le disposizioni relative agli agenti di sanità ivi previsti, nonché ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge.